



SIULP *fi@sh*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 10 febbraio 2018

Concorso interno a 1500 posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario della Polizia di Stato del ruolo direttivo ad esaurimento Richiesta incontro

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia Pref. Gabrielli

Signor Capo della Polizia,

sul Bollettino Ufficiale del personale dell'8 febbraio corrente, è stata pubblicata la graduatoria finale del concorso interno, per titoli di servizio, a 1500 posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario della Polizia di Stato del ruolo direttivo ad esaurimento.

Detta pubblicazione era molto attesa dai colleghi Sostituti Commissari Coordinatori sin dal 15 gennaio, data di pubblicazione indicata dall'Amministrazione che si era altresì impegnata a disporre, a far data dal 1 febbraio 2018, l'inizio del primo mese del corso applicativo per tutti gli idonei, con attribuzione della qualifica di Vice commissario

Al disappunto per i ritardi con cui l'Amministrazione sta dando corso alle procedure si è sommata la delusione di molti colleghi che, nel prendere visione della graduatoria, hanno registrato numerose incongruenze nel loro posizionamento in rapporto ai titoli posseduti, con riferimento, in particolare all'anzianità di servizio nel ruolo.

In verità, a seguito di una puntuale verifica, si sono evidenziati scavalcamenti, anche clamorosi, da parte di concorrenti con minore anzianità di servizio rispetto ad altri colleghi, appartenenti non allo stesso corso ma addirittura a corsi precedenti.

Appare ultroneo sottolineare come quanto segnalato contraddica l'impegno, solennemente assunto nelle more dell'emanazione di provvedimento di riordino, di evitare scavalcamenti tra i vari corsi ispettori destinatari del neo istituito ruolo ad esaurimento dei funzionari della Polizia di Stato.

Inoltre, vogliamo ricordare a noi stessi che l'Amministrazione, con la nota dell'Uff. Rapporti Sindacali nr. 557/RS/555/RS/01/67/1 del 2 novembre 2017 si era impegnata a provvedere all'individuazione delle effettive sedi di assegnazione per i 1500 vincitori del concorso "entro il 15 gennaio.

All'uopo, appare assolutamente necessario quale atto prodromico che vengano resi noti i relativi posti di funzione, anche per dare la possibilità di scelta a chi potrebbe trovarsi nelle condizioni di valutare come più conveniente la rinuncia al concorso.

Fatto sta che nell'attuale quadro di pronuncia incertezza, alcuni uffici interforze hanno rassicurato il proprio personale che ha partecipato al concorso in oggetto, sulla permanenza in sede anche dopo l'inquadramento nel nuovo ruolo, asseritamente in base ad accordi intercorsi con la direzione Centrale delle risorse umane del Dipartimento della P.S.

Al riguardo si chiede di conoscere quale criterio sia stato utilizzato e se detto criterio possa essere applicato a tutti gli organismi interforze.

Alla luce di quanto precede, in attesa che venga reso noto il calendario dei corsi bimestrali per le cinque annualità (riferite agli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005) del concorso in oggetto, siamo a chiederLe un urgente incontro allo scopo di conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione in ordine alle problematiche evidenziate che, a nostro avviso, richiedono una soluzione chiara ed urgente.

Certi della sua sensibilità, restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro, rinnovando sentimenti di elevata stima.

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia Pref. Gabrielli

Signor Capo della Polizia,

mentre è ancora in corso di svolgimento il IX corso di formazione per Vice Ispettore, avanza e si fa strada una diffusa incertezza tra i corsisti in ordine ai criteri che governeranno le future assegnazioni.

Invero, da un lato l'Amministrazione non ha lesinato assicurazioni in ordine alla possibilità di soddisfare particolari richieste giustificate da esigenze e situazioni familiari, dall'altro, la Magistratura amministrativa è intervenuta con decisioni che hanno, sia pur in sede cautelare, smentito e contraddetto i criteri che la stessa Amministrazione aveva indicato per disciplinare le assegnazioni di fine corso, in applicazione dell'articolo 11 del bando di concorso, "approvazione della graduatoria e assegnazione alle sedi dei vincitori".

Difatti il menzionato art. 11 cita testualmente, al comma 10, "L'assegnazione alla provincia di destinazione dei vincitori sarà determinata, secondo la graduatoria finale del concorso, sulla base delle preferenze indicate dagli stessi interessati in apposita scheda da inviare, tramite gli Uffici di appartenenza, almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio del corso di formazione, alla Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Dirigenti, Direttivi e Ispettori". Al comma 12 invece aggiunge testualmente: "Verrà data la precedenza assoluta, fino ad esaurimento dei posti previsti in ogni provincia, a coloro che indichino come prima provincia di preferenza quella di provenienza, tenuto sempre conto della posizione degli stessi nella graduatoria finale del concorso."

I provvedimenti della Magistratura amministrativa, in particolare, fanno riferimento a quest'ultimo passaggio, per la mancata presa in considerazione della graduatoria finale del concorso per le assegnazioni in località diversa da quella richiesta come prima scelta.

Allo stato attuale, è noto come, dei 1874 vincitori, solo 140 dipendenti non abbiano visto soddisfatta la richiesta di assegnazione sede e si tratta di colleghi che hanno chiesto il riesame della propria posizione, alla luce di delicate e particolari situazioni familiari. E' questo, ad esempio, il caso di un Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, in servizio a Udine, attualmente in aspettativa speciale per la frequentazione del IX corso vice Ispettori, al termine del quale è destinato alla Questura di Varese.

Il menzionato collega, alla luce della propria posizione in graduatoria, poteva aspirare ad un posto in provincia di Gorizia, Trieste o Venezia e non essere spedito a Varese a 500 km da casa. Stessa sorte si è verificata ad altro collega di Rimini

Come abbiamo premesso si tratta di un esempio, poiché riteniamo, che siano molti i colleghi a trovarsi nelle stesse o in similari condizioni.

Alla luce di quanto precede, non riteniamo opportuno che ci si limiti ad attendere l'esito, nel merito, dei contenziosi in corso, accrescendo il disorientamento tra i colleghi per i rischi di disparità di trattamento che si potrebbero verificare, anche rispetto ai non ricorrenti.

Per tali ragioni siamo a chiederLe un urgente incontro allo scopo di conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione in ordine ad una problematica che, a nostro avviso, richiederebbe una soluzione chiara ed urgente.

Con i sensi di elevata stima si inviano cordiali saluti.

**Disconosciuto per gli appartenenti ai corpi armati dello stato
il diritto di partecipazione all'attività dei partiti politici**

Sul nr. 37 del 17 settembre 2016 di questo notiziario avevamo commentato una interessantissima decisione del TAR Piemonte che, con Sentenza 01127/2016 del 5 settembre 2016, aveva stabilito che il principio di estraneità delle Forze Armate alle competizioni politiche, non poteva essere inteso estensivamente, come riferibile anche ai comportamenti tenuti, nel privato, da ciascun singolo appartenente, con la conseguenza che l'iscrizione ad un partito, lo svolgimento di attività politica e l'assunzione di cariche direttive in seno ad un partito politico, da parte di un appartenente alle Forze Armate, non potevano essere sanzionati senza che fosse mai stato provata o contestata l'effettiva partecipazione a manifestazioni politiche o di propaganda politica, durante l'attività di servizio, o in luoghi a ciò destinati, o indossando l'uniforme o qualificandosi in relazione all'attività di servizio come militare o rivolgendosi ad altri militari in divisa o qualificandosi come tali.

Orbene, il Consiglio di Stato, in sede di appello con la sentenza (Sezione Quarta) nr. 05845/2017 pronunciata in data 9 novembre 2017, ha capovolto la prospettiva interpretativa sposata dal giudice di primo grado aderendo a un'esegesi normativa alternativa a quella adottata dalla sentenza impugnata e con essa radicalmente incompatibile.

Prima di scendere nei dettagli del percorso logico motivazionale del Consiglio di Stato, appare opportuna una ricostruzione normativa della problematica.

L'art. 49 della Costituzione statuisce che "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale".

Il successivo art. 98, terzo comma, aggiunge che “Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero”.

Il diritto di associazione (di cui, invero, l'iscrizione a partiti politici costituisce una species) è, poi, contemplato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 11), dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 12), dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948 (art. 20) e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, anch'esso elaborato in ambito O.N.U. e sottoscritto in New York in data 16 dicembre 1966 (art. 22).

Sul crinale della legislazione ordinaria, i riferimenti sono dati dall'art. 6, commi 1 e 2, della l. n. 382 del 1978, poi sostituito - peraltro con una dizione assolutamente identica - dall'art. 1483 cod. ord. mil.

Le speculari disposizioni in questione stabiliscono, in particolare, che “1. Le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche.

Ai militari che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1350” (il previgente art. 6 della l. n. 382 rimandava al terzo comma dell'articolo 5, di contenuto analogo) “è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative”.

A sua volta, il comma 2 dell'art. 1350 (come il previgente terzo comma dell'art. 5 della l. n. 382) statuisce che “Le disposizioni in materia di disciplina militare si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) svolgono attività di servizio; b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio; c) indossano l'uniforme; d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali”.

Ciò Premesso, secondo i giudici del Consiglio di Stato, a tenore dell'art. 49 della Costituzione, la facoltà di partecipare alla vita politica della Nazione mediante l'iscrizione a partiti politici rappresenta un diritto politico fondamentale di ogni cittadino, caratterizzante l'attuale ordinamento democratico.

Un'eventuale limitazione di tale fondamentale presidio di libertà del singolo e di garanzia della permanenza del carattere democratico della Repubblica è peraltro possibile, ai sensi del successivo articolo 98 della Carta fondamentale, per specifiche categorie di cittadini, tra cui “i militari di carriera in servizio attivo”, a mezzo di legge.

Orbene, è evidente che tale legge non possa che essere chiara, specifica ed univoca e, soprattutto, che debba essere interpretata, quale norma recante un'eccezione ad un principio costitutivo della Repubblica, in forma strettamente restrittiva, senza alcuna possibilità di esegesi estensive o, comunque, non direttamente e rigidamente conseguenti all'articolazione testuale della disposizione.

Il Collegio osserva che, allorché il legislatore ha inteso escludere in toto il diritto di iscrizione a partiti politici, lo ha fatto con ben altra chiarezza dispositiva: si ponga mente all'art. 114 della l. n. 121 del 1981, la cui efficacia è stata più volte prorogata ma che allo stato non è più vigente, secondo il quale “Fino a che non intervenga una disciplina più generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici”.

Da ultimo sottolinea che l'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, premesso che “ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione”, ammette che “l'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate” possa essere sottoposto a “restrizioni legittime”, locuzione nella cui area semantica, per quanto ampiamente considerata, non può farsi rientrare la radicale preclusione.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce, all'art. 12, che “ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico”, senza accennare neppure a possibili forme di limitazione per specifiche categorie di soggetti.

Analoga statuizione incondizionata si legge nell'art. 20 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, a tenore del quale “ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica”.

Infine, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, all'art. 22, ammette che il “diritto alla libertà di associazione”, riconosciuto ad ogni “individuo”, possa essere oggetto, per quanto attiene ai “membri delle forze armate”, di “restrizioni legali”, non già, dunque, di una radicale esclusione.

L'interprete, pertanto, è tenuto a formulare coordinate ermeneutiche atte ad evitare in radice il rischio di tali possibili contrasti, alla luce sia del disposto dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, sia del fatto che il relativo accertamento è, nell'ordinamento del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, sottratto alla cognizione e decisione del Giudice nazionale e rimesso ad organi giurisdizionali di origine pattizia e carattere sovranazionale.

In conclusione, la mera iscrizione di un appartenente alle Forze Armate ad un partito politico costituisce, allo stato attuale della legislazione, un comportamento lecito che, in nessun caso, può essere stigmatizzato dall'Amministrazione militare.

Conclusioni frontalmente diverse, invece, secondo i giudici del Consiglio di Stato, debbono essere raggiunte ove il militare non si limiti alla mera e per così dire “statica” iscrizione ad un partito, ma spenda una condotta politicamente “dinamica” mediante l'assunzione di cariche all'interno di una formazione politica.

Mentre, infatti, la mera iscrizione, quale adesione ideale alle scelte politico-ideologiche di un partito, non presenta, in sé, un contenuto attivo e propositivo, al contrario l'assunzione di cariche direttive veicola la possibilità di incidere ab interno su tali scelte, contribuendo a determinarne profilo, direzione ed intensità. Inoltre, tale condizione accentua (recte, nell'attuale società della comunicazione sostanzialmente impone) l'esposizione sociale e mediatica dell'interessato, potenzialmente suscettibile di essere chiamato a dare conto dell'indirizzo politico della formazione cui aderisce ed a parlare in nome e per conto di essa in plurimi contesti pubblici, ossia a svolgere, in varie forme, attività di "propaganda politica", espressamente vietata dall'art. 1472, comma 3, cod. ord. mil..

Questo diverso ed assai maggiore grado di magnitudine dell'impegno politico determina, quindi, una frizione con il richiamato principio di estraneità delle Forze Armate alle competizioni politiche: posto, infatti, che lo status di militare non è limitato agli orari di servizio ma, sia in ottica ordinamentale sia nella più ampia considerazione sociale, attiene alla persona e ne segue e connota l'operare, quelle dichiarazioni pubbliche, quelle scelte programmatiche, quelle polemiche politiche sarebbero inevitabilmente ricondotte dal generale pubblico (anche) alla Forza Armata cui l'esponente partitico appartiene e per la quale continua a prestare contestualmente servizio attivo.

Questa indebita commistione, poi, si apprezzerrebbe in misura esponenziale nell'ambito locale ove vive (e dove solitamente presta servizio) il militare: tale status, con ogni verosimiglianza, ne aumenterebbe la visibilità e l'identificabilità e, in tal modo, determinerebbe altresì la riconduzione di quella attività partitica, in sé necessariamente "politica" e legittimamente "di parte", ad un'istituzione strutturalmente e costitutivamente neutrale quale sono e debbono in ogni circostanza rimanere e dimostrare di rimanere le Forze Armate.

In definitiva, de jure condito il singolo militare può sì iscriversi ad un partito e, anche in tale qualità, esercitare il proprio diritto di elettorato passivo, ma non può mai assumere, nell'ambito di una formazione partitica, alcuna carica statutaria neppure di carattere onorario, a tutela indiretta ma necessaria del principio di neutralità "politica" delle Forze Armate: tale principio, infatti, sarebbe inevitabilmente leso ove un militare, lungi dal limitarsi ad aderire, mediante la propria iscrizione, alle coordinate valoriali di una formazione politica o dal rappresentare in prima persona i cittadini in assemblee elettive, contribuisse personalmente, direttamente e, per così dire, istituzionalmente, in forza di una formale qualifica statutaria, a plasmare ab interno la linea politica di formazioni di massa ed intrinsecamente di parte quali sono gli odierni partiti politici.

Buoni pasto nelle strutture provviste di mensa

Alcuni iscritti ci chiedono se sia possibile l'attribuzione del ticket mensa in relazione al turno 14 – 22 o nei casi in cui la mensa di servizio, pur presente, sia chiusa.

Al riguardo, con la circolare nr. 557/RS/01/74/3122 del 1 marzo 2010, l'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. in risposta ad uno specifico quesito avanzato dal SIULP, ha comunicato che, come si evince dal contenuto delle precedenti circolari n. 750.C./1664 del 23/6/2001 e 750.C./4296 del 15/11/2001, per quel che concerne gli ordinari servizi di istituto, tra i quali anche il turno 14/22, nonché i casi di chiusura della locale struttura di mensa, i ticket non possono essere corrisposti nelle sedi in cui sono presenti strutture di mensa dell'amministrazione.

Ricalcolo della pensione in ragione del blocco delle retribuzioni e del c.d. tetto salariale disposto nel periodo 2010 – 2014 (XVI legislatura governo Berlusconi)

Una recentissima sentenza di una sezione territoriale della Corte dei conti ha riconosciuto ad un ex operatore del Comparto Sicurezza il diritto al ricalcolo della pensione in ragione del blocco delle retribuzioni e del c.d. tetto salariale disposto nel periodo 2010 – 2014 quale conseguenza del famigerato D.L. 78 del 2010.

Prima di approfondirne il contenuto e di definire l'ambito dei potenziali interessati, è opportuno ripercorrere brevemente i principi delineati dalla sentenza con la quale la Corte costituzionale - la n. 178/2015 - ha dichiarato costituzionalmente illegittima la sospensione della progressione economica dei pubblici dipendenti.

In primo luogo la Consulta ha chiarito che il blocco retributivo non era di per sé originariamente illegittimo, ma lo era diventato in corso d'opera - a causa della eccessiva protrazione dei suoi effetti - e che quindi la decorrenza di tale accertata illegittimità andava stabilita a decorrere dal giorno della pubblicazione della sentenza medesima. Pertanto, come ha espressamente statuito la Corte costituzionale, non sarebbe stato possibile chiedere il ristoro dei benefici retributivi per il periodo antecedente. La pronuncia della Corte dei Conti oggetto dell'odierno commento non si discosta invero dall'insegnamento della Corte Costituzionale, ma ne propone una lettura alternativa attraverso la quale ritaglia uno spazio utile al riconoscimento del diritto al ricalcolo della trattamento di quiescenza per quanti sono stati collocati in pensione nel corso della vigenza del blocco e che, durante tale periodo, avrebbero dovuto maturare scatti retributivi correlati con la progressione di carriera. In estrema sintesi il collegio della giurisdizione contabile ha osservato come dall'interpretazione letterale del D.L. 78/2010 risulti evidente la volontà del legislatore di sospendere

l'erogazione di benefici economici per il periodo del blocco. Ma, per l'appunto, chi è andato in pensione in tale periodo ha subito non già una sospensione, quanto una vera e propria definitiva compressione della retribuzione, che non ha poi più potuto recuperare successivamente, posto che gli è stato attribuito un trattamento pensionistico calcolato sulla base delle voci stipendiali percepite nel 2010, quindi su una base economica inferiore all'effettiva anzianità giuridicamente rivestita.

In linea di principio pertanto i potenziali interessati al ricalcolo - sulla base della diversa e maggiore base retributiva di riferimento - sono solamente quanti, andando in pensione dal 2010 al 2014, si sono visti precludere lo scatto retributivo aggiuntivo connesso alla progressione di carriera e/o quello dovuto alla maturazione dell'assegno di funzione.

Trattandosi di un primo ed ancora isolato orientamento, per di più di una corte territoriale, è opportuno un approccio improntato alla quanto più prudente valutazione, non potendosi escludere una revisione nel momento in cui sarà chiamata a pronunciarsi la sezione centrale competente per l'istanza di appello, e non essendo nemmeno possibile escludere che si vada consolidando una più restrittiva interpretazione da parte di altre sezioni regionali.

Poiché lo studio legale che ha patrocinato questa causa pilota è lo stesso del quale si avvale in genere il Siulp, abbiamo chiesto ai nostri avvocati di valutare la possibilità di proporre un eventuale ricorso collettivo, ovvero - non essendo percorribile il ricorso collettivo - di saperci indicare quali sarebbero i costi da sostenere nel caso in cui fosse necessario procedere con specifici ricorsi da parte dei singoli.

Una volta effettuato lo specifico studio di fattibilità sarà cura della Segreteria nazionale fornire più dettagliate indicazioni operative.

Portale trasferimenti per le procedure di mobilità relative al ruolo agenti e assistenti

Com'è ben noto, la circolare 333-D/121.M.4/2017 del 13 novembre 2017, emanata dalla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della P.S. ha disposto l'avvio di una fase di sperimentazione relativamente alla presentazione delle istanze di trasferimento per il personale appartenente al ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato.

Detta sperimentazione ha riguardato coloro che prestano servizio presso le Questure di Roma e Firenze e il Compartimento della Polizia Stradale "Lazio ed Umbria".

Successivamente con la Circolare 555/RS/041/78/4/022 del 15 gennaio 2018 è stata estesa ed istituzionalizzata la nuova procedura di mobilità ordinaria del personale del ruolo Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti

Il Portale Mobilità è accessibile ai dipendenti degli Uffici del personale abilitati alla procedura e a tutto il personale appartenente ai ruoli Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti che, qualora interessato, potrà inserire direttamente l'istanza di trasferimento, monitorarne lo stato di avanzamento, conoscere la propria posizione in graduatoria per le sedi e gli uffici richiesti.

L'accesso al Portale è consentito mediante l'inserimento delle credenziali utilizzate per il Portale Doppia Vela. L'istanza di trasferimento dovrà essere inoltrata mediante l'apposito modulo online disponibile nel Portale, compilato in modo completo, secondo le indicazioni operative del Manuale utente- disponibile nell'home page dello stesso Portale, che riporta anche i contatti telefonici degli uffici del Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti competenti per istruttoria delle predette istanze.

Il sistema consente di selezionare un massimo di 5 sedi, indicando dapprima il comune di interesse, e poi uno, o anche tutti gli uffici/reparti ubicati in quel comune. L'ordine di inserimento costituisce preferenza.

L'istanza di trasferimento, può essere modificata fino all'attribuzione del parere di competenza dell'Ufficio di appartenenza (Questura, Zona, Direzione Centrale ecc.). Successivamente a tale parere, il sistema consentirà al dipendente solo la possibilità di revoca. La richiesta di trasferimento avrà una validità di tre anni dalla data di inserimento e alla scadenza di tale termine in automatico sarà eliminata, previa comunicazione all'interessato tramite lo stesso Portale, ferma la possibilità per il dipendente di riproporla. Il Portale conserverà esclusivamente l'ultima istanza avanzata dal dipendente e solo quest'ultima sarà valutata nella predisposizione dei trasferimenti.

L'inserimento dell'istanza di trasferimento sostituisce l'inoltro cartaceo della stessa. Tuttavia il dipendente avrà l'obbligo di darne tempestiva comunicazione, secondo la via gerarchica, al proprio ufficio mediante consegna di copia, per la conservazione al fascicolo personale.

Agli uffici del personale di ciascuna articolazione della Polizia di Stato, preposti alla verifica delle domande e all'inserimento del relativo parere è riservata una specifica area del portale, alla quale gli operatori individuati accederanno mediante le credenziali utilizzate per il portale Doppia Vela, previa specifica abilitazione del Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti.

L'Ufficio del personale preposto ad esprimere il parere di competenza sulla richiesta di trasferimento, potrà inserire e/o modificare lo stesso sino alla validazione della richiesta da parte del Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti.

A seguito della validazione delle domande da parte del Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, ciascun dipendente potrà prendere visione della propria posizione in graduatoria, predisposta secondo i criteri di seguito indicati:

a) trasferimenti per provincia diversa: anzianità di sede, anzianità di ruolo, numero figli, coniugato/convivente, sede disagiata, problematiche assistenziali e personali, distanza chilometrica tra la sede di servizio e quella richiesta, anzianità anagrafica

b) trasferimenti sede per sede: anzianità di reparto, anzianità nel ruolo, coniugato/convivente, sede disagiata, problematiche assistenziali e personali, anzianità anagrafica.

Allo stato, rimangono invariate le disposizioni e le modalità di presentazione delle istanze di trasferimento, ai sensi dell'art. 44. d.P.R. n. 782/85, di competenza dei Questori e Dirigenti degli Uffici/Reparti, nonché quelle avanzate ai sensi di normativa speciale.

La legge 27 dicembre 2017 n. 205, con l'art. comma 297. è intervenuta sulle disposizioni dell'art. 55. del DPR 335/1.982, riducendo il periodo di permanenza nella sede necessario per il trasferimento da 4 a 2 anni per le sedi ordinarie e da 2 a 1 anno per quelle disagiate.

Il dipendente potrà presentare in ogni momento la propria domanda che, acquisita nel sistema, sarà valutata al maturare dei termini di permanenza in sede richiesti per il trasferimento, così come rimodulati dalla legge n. 205/2017.

Trattamento economico personale dirigente della Polizia di Stato Aggiornamento stipendiale a seguito del riordino

Riportiamo il testo della nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali del 7 febbraio u.s.

Di seguito alla nota n. 555/RS/011115/110360 dello scorso 24 gennaio, si rappresenta che la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha fornito gli ulteriori aggiornamenti circa l'adeguamento stipendiale spettante al personale di cui all'oggetto, che era previsto con emissione di un cedolino urgente nel mese di marzo 2018 (rideterminazione del trattamento economico del personale dirigente per le posizioni creditizie).

La citata Direzione Centrale ha rappresentato che di fatto si è verificato un ritardo nella disponibilità dei servizi a disposizione del CENAPS a causa di guasti dell'hardware (l'ultimo in ordine di tempo si è verificato il 29 gennaio u.s.).

Ciò premesso, è stato comunicato che la rideterminazione economica del trattamento stipendiale dei dirigenti verrà disposta direttamente con la mensilità ordinaria di aprile 2018.

Pertanto, con il cedolino di aprile risulteranno liquidate correttamente le partite stipendiali già trattate a gennaio 2018 per le qualifiche dirigenziali, comprese quelle interessate dal computo del corso quadriennale.

Si fa riserva di fornire aggiornamenti sull'andamento delle operazioni predette.



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande

sul sito www.siulp.it



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 7/2018 del 10 Febbraio 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 445213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati